

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 393)

*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa di senatori **TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1969

Abrogazione del secondo e terzo capoverso dell'articolo 559  
e degli articoli 560, 561, 562 e 563 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Nella decorsa legislatura presentammo un disegno di legge con il quale si proponeva l'abrogazione di alcune norme del Codice penale, fra le quali quelle relative all'adulterio e alla relazione adulterina (articolo 559) e quelle relative al concubinato (articolo 560).

Il disegno di legge è stato riproposto nella presente legislatura ed è stato comunicato alla Presidenza il 26 luglio 1968 (n. 98).

Non è stato, però, ancora esaminato.

La validità della proposta abrogazione dei predetti articoli e la necessità di una sollecita approvazione del relativo disegno di legge, per le norme ancora in vita riguardanti la relazione adulterina ed il concubinato, sono state dimostrate dalla nota recente sentenza della Corte costituzionale, che, modificando la decisione contenuta nella sentenza n. 64 del 1961, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che considera come reato l'adulterio, in base ai principi stabiliti dall'articolo 3 e dall'articolo 29 della Costituzione.

Per gli stessi principi e dopo la sentenza della Corte costituzionale la sopravvivenza delle norme che prevedono come reato la

relazione adulterina e il concubinato non è più possibile, anzi rappresenta un'assurda disarmonia nell'interno stesso del sistema penale e costituzionale.

Per coerenza logica anche il secondo capoverso dell'articolo 559 e l'articolo 560 devono essere eliminati.

Ma, come rilevammo nella relazione al disegno di legge presentato il 26 luglio 1968 (n. 98), l'abrogazione della sanzione penale per gli atti di infedeltà dei coniugi non è dovuta soltanto al principio di uguaglianza, ma anche alla opportunità e alla necessità della previsione di essi come reato.

In materia familiare il ricorso al Codice penale è pericoloso e molto spesso produttivo di effetti diversi ed opposti a quelli che si vorrebbero conseguire.

Il processo penale, in questo campo, divide di più e determina talvolta fratture insanabili, seminando odio e rancore.

Il conflitto che sorge fra i coniugi non si compone in un processo penale e molto spesso aggredisce l'interesse dei figli, che non deve mai essere perduto di vista e sacrificato all'interesse individuale.

Più idonee a realizzare lo scopo sono le sanzioni civili che consentono, prima di giun-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gere alla separazione, il tentativo di conciliazione che rende frequentemente e facilmente i suoi frutti.

D'altra parte, il ricorso al processo penale non esaurisce il fine che si propone il coniuge querelante, perchè, dopo la sentenza penale, è necessario il ricorso al giudice civile per ottenere la separazione personale.

L'infedeltà dei coniugi, sia quella del marito sia quella della moglie, va considerata come un fatto illecito produttivo di sole sanzioni civili.

Crediamo che, in questa visione, si appresti una tutela più adatta ai perturbamenti dell'ordine delle famiglie in conformità alle esigenze sociali e del costume.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli articoli 560, 561, 562, 563 e il secondo e terzo capoverso dell'articolo 559 del Codice penale sono abrogati.